



CITTÀ DI AVIGLIANO
(Provincia di Potenza)

N° PAP-00059-2020

Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 09/01/2020 al 24/01/2020

L'incaricato della pubblicazione
MARCELLO RIZZI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 1 del 9 gennaio 2020

OGGETTO: Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata. Ricorso proposto da Claps Marianna. Costituzione in giudizio.

La Giunta comunale, il giorno 9 gennaio 2020 alle ore 10.30, si è riunita nella sede dell'ente nelle persone dei signori:

			Pres.	Ass.
Vito	SUMMA	Sindaco	X	
Roberta	RAIMONDI	Vicesindaco	X	
Vito	LUCIA	Assessore		X
Francesca	MOLLICA	Assessore	X	
Angelo	SUMMA	Assessore	X	
Giovanni Battista	SABIA	Assessore	X	

Partecipa alla seduta il Segretario generale dott. Pietro Rosa.

La Giunta comunale ha deciso in merito all'argomento in oggetto secondo quanto di seguito riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente, recante l'oggetto riportato sul frontespizio;

SENTITO il Sindaco, che illustra l'argomento;

VISTO il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese dai presenti,

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco pro-tempore a costituirsi nel giudizio innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata promosso da Claps Marianna, con il ricorso richiamato nell'allegata proposta di deliberazione;

2. di affidare all'avvocato Giuseppe Buscicchio del Foro di Potenza incarico difensivo nell'interesse del Comune, al fine di tutelarne le ragioni, per assisterlo processualmente con ogni più ampia facoltà di legge ed allo scopo di assicurare la rappresentanza, assistenza e difesa dell'ente nel giudizio di cui trattasi;

3. di dare atto:

- che l'attività di che trattasi verrà svolta conformemente alle modalità illustrate nella convenzione di incarico, il cui schema è allegato al presente provvedimento;
- che tale incarico supporta l'attività programmatica di indirizzo e di controllo nel settore specifico, con esclusione di qualsiasi sovrapposizione di compiti rispetto agli organi amministrativi e all'apparato burocratico dell'ente;
- che l'affidamento avrà la durata necessaria per la definizione della controversia di cui trattasi;

4. di approvare l'allegato schema di convenzione per l'espletamento dell'incarico legale, dando mandato al Responsabile del Settore 1 *"Affari generali, Istruzione, Cultura, Servizi alla persona"* per la sottoscrizione della convenzione e per l'assunzione dell'impegno di spesa per il compenso da riconoscere al legale nell'importo di € 4.215,00 oltre spese forfettarie, Cap e Iva.

Con separata votazione e all'unanimità, al fine di definire con tempestività i provvedimenti successivi e consequenziali, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.



CITTÀ DI AVIGLIANO
(Provincia di Potenza)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata. Ricorso proposto da Claps Marianna. Costituzione in giudizio.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che in data 6 dicembre 2019 è stato notificato a questo ente il ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata promosso da Claps Marianna, candidata non ammessa alla prova orale del concorso pubblico per esami, bandito dal Comune di Avigliano per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di due posti di istruttore direttivo – area amministrativa – categoria giuridica D1;

Evidenziato che la ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari, del voto di insufficienza della prima prova scritta e della conseguente esclusione dalle successive fasi concorsuali, nonché dei verbali, valutazioni, giudizi e decisioni assunte dalla commissione di esame;

Preso atto che il Presidente del Tar, con decreto cautelare monocratico, ha sospeso temporaneamente gli effetti dell'impugnata esclusione sino alla pronuncia del collegio sull'istanza cautelare, ai soli fini dell'ammissione con riserva della ricorrente al prosieguo del concorso in questione;

Considerato che con il medesimo decreto, il Presidente del Tar ha fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio per il 15 gennaio 2020;

Ravvisata la necessità che il Comune si costituisca nel giudizio innanzi al Tar Basilicata al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;

Visto lo Statuto comunale, e in particolare l'art. 23, comma 3, che disciplina le modalità di costituzione e di rappresentanza legale dell'ente in giudizio;

Ravvisata la competenza della Giunta comunale;
si propone alla Giunta comunale di approvare la seguente

DELIBERAZIONE
con la quale si stabilisce

1. di costituirsi nel giudizio innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata promosso da Claps Marianna con il ricorso richiamato in premessa;
2. di nominare un professionista legale per la rappresentanza e la difesa dell'ente nel giudizio.

Il Segretario comunale

dott. Pietro Rosa

F.to

COMUNE DI AVIGLIANO

Provincia di Potenza

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DI INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE (INCARICO DI PATROCINIO LEGALE)

Con la presente scrittura privata, che si compone di otto articoli ed a valere ad ogni effetto di legge

TRA

il **Comune di AVIGLIANO**, rappresentato dal **Responsabile del Settore 1 – dott.ssa Pina Iannielli**, qui autorizzato in forza del decreto del Sindaco n. 1 del 1 febbraio 2016, e domiciliato per la carica presso il Comune di Avigliano (PZ), in Corso Emanuele Gianturco n. 31, codice fiscale: 8000175076, nel prosiegua denominato anche "Comune",

E

l'Avvocato **Giuseppe Buscicchio** del Foro di Potenza, con studio in, via, codice fiscale, (e-mail:), nel prosiegua dell'atto denominato anche "Legale";

PREMESSO

che con ricorso in data 6 dicembre 2019 la dott.ssa Claps Marianna, candidata non ammessa alla prova orale del concorso pubblico per esami, bandito dal Comune di Avigliano per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di due posti di istruttore direttivo – area amministrativa – categoria giuridica D1, ha adito il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata per ottenere l'annullamento della votazione di insufficienza e della conseguente esclusione dalla successive fasi del concorso;

che sussiste l'interesse del Comune di Avigliano a costituirsi nel procedimento in oggetto per la tutela delle proprie ragioni;

che occorre, dunque, procedere alla nomina di legale di fiducia che possa assicurare adeguata difesa tecnica in favore del Comune;

che la Giunta comunale si è determinata in tale senso con deliberazione n. del, procedendo all'individuazione dell'Avvocato Giuseppe Buscicchio quale legale di fiducia cui affidare l'incarico difensivo di che trattasi;

che con la medesima deliberazione n./2019 è stato approvato il presente schema di convenzione e dato incarico al Responsabile del Settore 1 per la sottoscrizione della convenzione.

Tutto ciò premesso, il giorno del mese di dell'anno 2020 (gg/mm/aaaa) presso la Sede del Comune di Avigliano, tra le parti sopra generalizzate si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni.

ART. 1 – Conferimento e oggetto dell'incarico. Obblighi

Il Comune di Avigliano, in persona come sopra, conferisce all'avvocato Giuseppe Buscicchio del Foro di Potenza incarico legale-difensivo nell'interesse del detto Comune, al fine di stare e resistere nel giudizio innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata promosso da Claps Marianna con il ricorso richiamato in premessa.

Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti e sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

L'incarico comprende anche la eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività di difesa, non darà luogo a compenso oltre quello previsto per l'incarico principale dal successivo art. 3.

Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito di ogni provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione comunale.

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ART. 2 – Termini dell'incarico e facoltà del recesso

Il rapporto contrattuale ha natura di diritto privato e durata strettamente legata alla soluzione delle controversie indicate nel provvedimento della Giunta comunale n. del 2020, di cui è causa, nell'ambito del solo grado di giudizio avviato.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al compenso sino a quel momento maturato per l'attività espletata, da determinarsi come al successivo art. 3.

ART. 3 – Compenso e modalità di corresponsione

Il legale si impegna ad applicare e percepire a titolo di compenso, per l'incarico ricevuto con deliberazione n. del 2020 e di cui alla presente convenzione, la somma onnicomprensiva di € 4.215,00 oltre spese forfettarie, Iva e Cap.

Tutti i corrispettivi verranno liquidati solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, entro trenta giorni dalla relativa presentazione, decorsi i quali verranno riconosciuti gli interessi legali.

Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, degli acconti che saranno computati e detratti all'atto della definitiva liquidazione.

I corrispettivi sopra indicati sono relativi al grado di giudizio, per il quale viene conferito il presente incarico. Per eventuali ulteriori gradi di giudizio, l'attività del Legale incaricato con la presente convenzione dovrà essere preventivamente autorizzata attraverso specifico e formale atto di conferimento di incarico e successiva sottoscrizione di analoga convenzione ed, in mancanza, potrà essere riconosciuta sotto il profilo economico solo attraverso successivi atti (provvedimento di conferimento e sottoscrizione di convenzione) a valenza di ratifica.

Nel rispetto delle norme di contabilità, il legale si impegna a non trasmettere parcelle per il pagamento oltre il 15 novembre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.

ART. 4 – Revoca. Risoluzione

Dato il carattere altamente fiduciario dell'incarico oggetto della presente convenzione, questo potrà essere revocato in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco ovvero della Giunta, nonché a fronte di negligenza, imperizia o inadeguatezza accertata nell'espletamento dell'incarico, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento e con l'obbligo di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente articolo 3.

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva la eventualità responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.

A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione comunale l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 5 – Divieto di cessione a terzi dell'incarico

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto, da esprimersi nelle forme di legge, da parte del Comune.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale

rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

ART. 6 – Rinvio

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Il Legale dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, nonché del Codice di comportamento dei dipendenti collaboratori e consulenti del Comune di Avigliano, pubblicati sul sito internet istituzionale nella sezione "*Amministrazione trasparente*", sottosezione 1° livello "*Disposizioni generali*", sotto-sezione 2° livello "*Atti generali*", nonché di averne già copia in suo possesso, impegnandosi, pena la risoluzione del contratto, ad osservare gli obblighi di condotta ivi previsti, nonché a farli osservare, per quanto compatibili, da tutti i propri collaboratori o consulenti, a qualsiasi titolo.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART. 7 – Elezione di domicilio

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, il Comune ed il professionista eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

ART. 8 – Registrazione

Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.

La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI AVIGLIANO

Dott.ssa Pina Iannielli

IL PROFESSIONISTA

Avv. Giuseppe Buscicchio

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente gli articoli da 1 a 8.

PER IL COMUNE DI AVIGLIANO

Dott.ssa Pina Iannielli

IL PROFESSIONISTA

Avv. Giuseppe Buscicchio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000)

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore 1

Avigliano, 07/01/2020

F.to dott.ssa Pina Iannielli

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to Vito Summa

Il Segretario Generale

F.to Pietro Rosa

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Avigliano per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 9 gennaio 2020.

Avigliano, 9 gennaio 2020

L'addetto alle pubblicazioni all'Albo pretorio

F.to Marcello Rizzi

RELAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che la presente deliberazione è diventata esecutiva il 9 gennaio 2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Avigliano, 9 gennaio 2020

Il Segretario Generale

F.to Pietro Rosa

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Avigliano, 9 gennaio 2020



Il Segretario Generale

dott. Pietro Rosa

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/1993)